



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza Pietro Mosca n.9 - 20020 MISINTO

☎ 02.96721010 - Fax 02.96328437 C.F. 03613110158 - P.IVA 00758690960

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

NORME GENERALI

ART. 1

L'uso della palestra comunale è consentito solo nel rispetto della normativa prevista dal vigente Regolamento.

ART. 2

L'accesso alla palestra comunale è consentito alle sole persone munite di autorizzazione rilasciata dal Sindaco, o da suo delegato, e di ricevuata di pagamento della tariffa d'uso prevista nell'allegato A) del presente regolamento. La mancata utilizzazione degli impianti, anche per cause di forza maggiore (anche imputabili al Comune) non dà diritto al rimborso della tariffa.

ART. 3

Con apposito avviso apposto all'ingresso della palestra ne verrà reso pubblico l'orario di apertura e chiusura, le tariffe e la destinazione oraria alle varie società sportive ed ai privati. Le determinazioni degli orari di apertura e di chiusura e delle tariffe sono di esclusiva competenza della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.

ART. 4

Le richieste di prenotazione per allenamenti ed attività similari andranno recapitate all'incaricato almeno 7 giorni prima dell'utilizzazione della Palestra e per un periodo di tempo che, di regola, non potrà superare le ore 4 settimanali per ogni gruppo di persone e per ogni squadra. Ciò allo scopo di consentire la più ampia utilizzazione della palestra stessa.

Le richieste, comunque, hanno scadenza naturale con l'anno solare e non sono rinnovabili tacitamente.

Le richieste per incontri e manifestazioni a carattere sportivo, dovranno pervenire al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione. In caso di accavallamento delle richieste decide definitivamente il Sindaco, o suo delegato, tenuto conto della data di presentazione. L'uso della palestra da parte di Enti o società di altri Comuni verrà di regola subordinato all'accoglimento delle richieste di Enti o gruppi misintesi.

ART. 5

La vigilanza degli impianti è affidata a funzionari e ad agenti comunali. Ogni utente è comunque responsabile dei valori e/od effetti personali che introduce negli impianti stessi.

L'Amministrazione comunale e gli agenti di custodia non rispondono di eventuali ammanchi e di qualsiasi altro fatto che in danno degli utenti si dovesse verificare.

Il Comune non risponde dei danni che possono derivare agli utenti della palestra od a terzi.

Gli utenti sono tenuti, prima di iniziare l'attività sportiva, a segnalare all'incaricato la presenza nella palestra di buche, di oggetti che possono causare pericolo e di qualsiasi altra irregolarità.

ART. 6

Il personale addetto agli impianti non può, sotto qualsiasi forma, fornire o noleggiare ai frequentatori indumenti, attrezzi o qualsiasi cosa possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive anche se non in dotazione degli impianti stessi.

ART. 7

I minori di anni 14 non possono accedere alla palestra se non sono accompagnati da persona maggiorenne che ne sorvegli la attività e che ne sarà responsabile a tutti gli effetti. All'interno della palestra stessa non è consentito introdurre animali, anche al guinzaglio, nè veicoli di qualsiasi tipo salvo quelli ad uso degli handicappati. Anche i minorenni dal 14 ai 18 anni devono essere sorvegliati da persone maggiorenni.

ART. 8

Gli utenti ed i frequentatori degli impianti sono tenuti:

- al massimo rispetto per le attrezzature ed i servizi;
- ad indossare indumenti che non offendano il pudore;
- ad indossare la tenuta d'uso con le apposite scarpe in gomma;

ART. 9

I contravventori delle norme del presente regolamento saranno assoggettati, qualora non vi siano responsabilità oggetto di particolari sanzioni civili e/o penali, alle contravvenzioni previste dagli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni.

In ogni caso il contravventore verrà immediatamente allontanato dalla palestra, senza diritto al rimborso di quanto versato per esservi ammesso.

La Giunta municipale potrà, con decisione insindacabile, sospendere i contravventori anche a tempo indeterminato dall'uso della palestra, sempre senza che questi possano pretendere il rimborso di quanto versato per accedervi.

ART. 10

Ogni eventuale reclamo circa la gestione della palestra dovrà essere inoltrato alla Giunta municipale che deciderà in maniera inappellabile.

NORME REGOLANTI L'USO DELLA PALESTRA DA PARTE DELLE SCUOLE

ART. 11

Le scuole hanno priorità sull'uso delle attrezzature sportive rispetto agli altri utenti negli orari scolastici.

La palestra è data in uso per le attività extra scolastiche dalle ore 18 alle ore 23 e le richieste verranno esaminate dalla Giunta municipale.

ART. 12

Gli allievi delle scuole devono essere accompagnati da un loro superiore o responsabile che ne sorvegli l'attività

ART. 13

Le scuole sono tenute a stipulare per tutti gli allievi una polizza di assicurazione contro gli infortuni e sono responsabili dei danni causati agli impianti.

ART. 14

E' a carico dell'Amministrazione comunale:

- stipulare a propria cura e spese una polizza di assicurazione contro gli infortuni per gli atleti che utilizzano la palestra ed i rischi attinenti il padrone di casa.

NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DELLA PALESTRA PER INCONTRI E MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

ART. 15

La Giunta municipale può concedere gratuitamente l'uso della palestra per lo svolgimento delle attività previste dal 2' comma del precedente art. 4.

ART. 16

In occasione delle gare verranno messi a disposizione, oltre agli attrezzi, i locali ed i servizi che la Giunta municipale riterrà necessari per lo svolgimento della gare stesse.

ART. 17

Spetta all'Ente concessionario il controllo dello svolgimento delle gare e degli ingressi. Quest'ultimo dovrà continuare fino al completo sgombero della palestra da parte di tutti gli spettatori.

L'amministrazione comunale si riserva comunque ogni ampio controllo delle manifestazioni e delle gare in genere con la facoltà di intervenire ai sensi del precedente art. 9.

ART. 18

L'ente concessionario si obbliga ad usare la palestra con tutte le cautele necessarie ad evitare danni di qualsiasi genere.

Il Comune è comunque sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità attinente e conseguente l'attività svolta.

L'Ente concessionario è tenuto a risarcire i danni che si dovessero verificare alle cose mobili ed immobili costituenti gli impianti sportivi in conseguenza della concessione.

ART. 19

Spetta al Comune la manutenzione e la pulizia della palestra. Gli eventuali servizi accessori, le spese vive sostenute dal Comune (illuminazione - personale - ecc...) che potessero interessare gli Enti concessionari sono a carico degli stessi.

I suddetti servizi dovranno comunque essere preventivamente richiesti ed autorizzati dall'Amministrazione che ne preciserà la consistenza e le modalità di esercizio.

ART. 20

Negli impianti sportivi sono assolutamente vietate affissioni pubblicitarie.

ART. 21

L'uso della palestra per scopi extra sportivi deve essere di volta in volta autorizzato dalla Giunta municipale, purchè compatibili con le attrezzature esistenti ed in particolare con la pavimentazione.